

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: CUP E83B10000380003 – CIG 3356101627 - Lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI – Affitto ramo d’azienda.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata dell’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio- Macerata e dell’U.O.C. Supporto Controllo di Gestione-Macerata dell’Asur - Area Vasta n. 3 di Macerata in base alla quale dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di prendere atto** che le ditte costituenti l’ATI appaltatrice dei lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI”, regolarmente costituita e formata dalla ditta capogruppo, Newtec System Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4, e dalla ditta mandante, Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n.1, titolari del contratto di appalto integrato dei lavori stessi, registrato a Macerata l’11.03.2013 al n. 1994, hanno informato questa Azienda Sanitaria delle trasformazioni avvenute all’interno delle loro aziende comunicando di aver stipulato contratti di affitto di ramo d’azienda rispettivamente tra la ditta capogruppo, Newtec System Srl, e la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e tra la ditta mandante, Tecnica e Colore Srl, e la ditta Inveni Srl di Montecassiano, entrambi aventi ad oggetto, tra l’altro, anche il contratto di appalto integrato sopradetto;

**2) di dare atto** che, in esito a quanto sopra:

- sono pervenute a questa Azienda Sanitaria le comunicazioni previste dall'art. 116 del D.L.v. 163/06 e succ. mod. e int. relative alle dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 da parte di entrambe le ditte affittuarie e che si allegano rispettivamente in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1 e all. n. 2);

- in base alle qualificazioni Soa previste e richieste per il presente appalto (Categ. OG11 class. III per la ditta capogruppo e Cat. OG1 class. III per la ditta mandante), le stesse ditte affittuarie sono rispettivamente e regolarmente in possesso della Cat. OG11 classe III la ditta Saitec Company Srl e della Cat. OG1 classe III la ditta Inveni Srl, così come verificato a mezzo del sito Avcp;

**3) di dare atto, pertanto**, ai sensi dell'art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., per le motivazioni addotte nel documento istruttorio e che qui integralmente si richiamano e si approvano, del subentro della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e della ditta Inveni Srl di Montecassiano nella titolarità del citato contratto di appalto integrato nelle more del completamento delle verifiche di legge, dando atto sin da ora della regolarità contributiva di entrambe già verificata tramite i Durc regolari, conservati agli atti d'ufficio, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte di questa Amministrazione nei casi consentiti dalle norme vigenti non da ultimo dall'art. 11 c. 8 e 9 del Codice dei Contratti pubblici;

**4) di stipulare** con le ditte subentranti scrittura privata non autenticata con la quale si provvederà alla modifica esclusivamente dei soggetti titolari del contratto di appalto integrato registrato come sopra detto, le cui spese di registrazione e bollo saranno a carico delle stesse ditte subentranti in uguale quota parte;

**5) di stabilire** in tale scrittura privata non autenticata, in esito alla citata procedura di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici, quanto segue:

▶ a decorrere dalla data di consegna dei lavori in oggetto fino al loro completamento, tutti i rapporti giuridici ed economici di questa Azienda Sanitaria, con esclusione di quelli anteriori a tale decorrenza per i quali questa Amministrazione è espressamente esonerata, saranno tenuti con le seguenti ditte che andranno a formare l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto senza variarne la composizione di ATI verticale subentrando nei medesimi ruoli (capogruppo e mandante):

- a) Saitec Company Srl di Ascoli Piceno che subentrerà in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già capogruppo Newtec System Srl di Recanati;
- b) Inveni Srl di Montecassiano che subentrerà in qualità di mandante dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

▶ tutti i contenuti e le clausole del contratto di appalto integrato sopradetto vengono accettati e confermati in toto senza eccezione alcuna da parte delle ditte subentranti che si impegnano a rispettare anche i contenuti e le clausole del mandato speciale con rappresentanza con il quale si sono costituite in ATI le ditte aggiudicatarie/locatrici;

▶ le ditte subentranti si impegnano, in particolare, ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi già assunti dalle ditte aggiudicatarie/locatrici nonché a subentrare anche come soggetti titolari di tutta la documentazione già presentata da queste ultime (cauzione definitiva – polizza assicurativa – Pos – Duvri e quant'altro) nonché ad assumersi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.

**6) di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, già delegato per la firma del contratto di appalto integrato, a sottoscrivere la citata scrittura privata non autenticata per quanto sopra detto;

7) di ricordare che il quadro economico, oggetto del contratto di appalto integrato sopradetto, rideterminato e approvato da ultimo con atto DG/ASUR 45/2014, risulta essere il seguente:

<b>IMPORTO LAVORI contratto</b>			
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA	€. 1.572.458,46		
Oneri per la sicurezza	€. 49.460,63	<b>€. 1.621.919,09</b>	
<b>TOTALE LAVORI</b>			
<b>IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto</b>		€. 20.633,30	
<b>IMPORTO TOTALE contratto</b>			<b>€. 1.642.552,39</b>
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori 10%	€. 162.191,91		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€. 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 5.546,23		
<i>Spese tecniche</i>	€. 108.616,69		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 29.196,17		
ECONOMIE D'ASTA	€. 348.634,13		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€. 697.447,61</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€. 2.340.000,00**

8) di introitare l'importo che le ditte subentranti dovranno versare per spese di registrazione a taxa fissa, bolli ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 Macerata al Conto 0407010202 "Recupero spese legali, taxa registro, ecc." del Bilancio Economico 2014;

9) di dare atto che, dall'adozione della presente determina, non derivano oneri di spesa ricordando che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 2.340.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale è competenza della Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. 5/10/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 Macerata;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;


**11) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

**12) di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa **Giulietta Capocasa**



**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. **Alessandro Marini**



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. **Gianni Genga**



La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 4 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE**

**Sede di Macerata**

**RICHIAMATA** la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

**RICORDATO** in breve l'iter fino ad oggi espletato dell'appalto dei lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI, risulta quanto segue:

◆ l'opera è finanziata dall'art. 20 della L. 67/1988, che, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, ha previsto un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;

◆ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi fra i quali è compreso anche l'intervento riguardante i lavori sopra detti (all. n. 25 del citato Accordo di Programma) per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche,

◆ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

◆ il Servizio Tecnico ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia" il cui Progettista è l'Ing. Tristano Luchetti che ne ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

◆ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui sopra avente un quadro economico progettuale pari ad euro 2.340.000,00;

◆ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere Pubbliche d'Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche;

◆ il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi previsti dall’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

◆ con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto integrato dei lavori in oggetto ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione;

◆ con atto DG/ASUR 551 del 10.07.2012 l’appalto dei lavori di cui trattasi è stata aggiudicato alla costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede a Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1, già provvisoriamente affidataria degli stessi, per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte, pari ad euro €. **1.642.552,39** di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%), euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10% ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%) oltre Cap e IVA ed è stato approvato il quadro economico contrattuale per un importo totale di €. 2.340.000,00;

◆ in data 11.03.2013 al n. 1994 è stato registrato a Macerata il contratto di appalto integrato stipulato con l’ATI sopradetta regolarmente costituita in data 11.09.2012 con atto a rogito Notaio Dr. Sabino Patrino di Porto Recanati (MC);

◆ con atto DG/ASUR 44 del 31.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro 2.340.000,00, redatto dal progettista dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento con *Verbale di Validazione del 25.11.2013* redatto dalla Commissione a tal uopo preposta, il tutto conservato agli atti d’ufficio;

◆ con atto DG/ASUR 45 del 31.01.2014 è stata autorizzata la procedura per l’affidamento dell’incarico di “*Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione*”, per i lavori di cui trattasi ai sensi del c. 2 dell’art. 91 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. per un importo a base d’asta pari ad € 108.616,69 determinato sulla base di incarichi analoghi, oltre IVA e C.N.P.A.I.A, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa, affidato in base al criterio del prezzo più basso e, previo nulla-osta della Regione Marche prot. n.10056/09/10/2013/R\_Marche/ARS/ESO/P, è stato rideterminato e approvato il quadro economico di contratto di cui all’atto DG/ASUR 551/2012;

◆ con atto DG/ASUR 263 del 29.04.2014 è stato affidato all’Ing. Michele Sparvoli di Potenza Picena (MC) Via I Maggio n. 104, l’incarico professionale di “*Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione*”, per un importo complessivo pari ad euro 43.446,67 oltre Cap e Iva calcolato al netto del ribasso offerto dal professionista pari al 60% sull’importo a base di gara;

**ATTESO che** con nota del 18.02.2014, ns. prot. 14958 di pari data, la ditta mandante dell’ATI appaltatrice, Tecnica e Colore Srl di Montecassiano, ha informato questa Amministrazione di aver affittato un ramo d’azienda alla ditta Inveni Srl di Montecassiano con scrittura privata autenticata dal Notaio Dr.ssa Alessandra Cerreto di Corridonia in data 12.02.2014 (Rep. N. 35953 – Racc. 15115);;

**VISTO** che, successivamente, in data 27.03.2014 con nota ns. prot. 25875 del 27.03.2014, anche la ditta capogruppo della stessa ATI, Newtec System Srl di Recanati, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ceduto in affitto un ramo d'azienda alla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno con scrittura privata autenticata dal notaio Dr. Sabino Patruno di Recanati in data 13.03.2014 Rep. 49996 – Racc. n. 23568;

**ESAMINATA, pertanto** la vigente normativa in materia e precisamente:

- per quanto attiene all'affitto di azienda:

**a) Codice Civile:**

- art. 2555 che definisce l'Azienda come *“il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”* sottolineando che la stessa viene considerata quale strumento dell'impresa stessa dalla quale non può essere separata;

- art. 2558 che disciplina la materia della *“successione nei contratti”* anche nel caso di affitto d'azienda e stabilisce che l'affittuario dell'azienda *“subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”*

- articoli 2561 e 2562 che, in analogia all'usufrutto, prevede gli obblighi in capo all'affittuario il quale *“deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue”* e gestirla *“senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione a degli impianti e le normali dotazioni di scorte”;*

- art. 2556 che prevede che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere solo provati per iscritto (cd *forma ad probationem*) ed inoltre che i contratti di cui sopra redatti *“in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante”*

**b) D.L.vo 163/06 e s. m. e i.**

- art. 116 - disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto nella fase *“privatistica”* e prevede che *“le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti attuatori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal presente codice”* ed inoltre che *“nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alle comunicazioni di cui al c. 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della L. 31.05.575 e succ. mod. e integr., oggi art. 67 del D.Lvo 159/2011;*

- art. 118 - stabilisce che *“il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo il caso previsto dall'art. 116”* di cui sopra;

- art. 37 c. 9 – stabilisce che: *“salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara”*

**c) parere dell'AVCP del 6/11/2008 sulla normativa – rif. AG 35-08** relativo all'art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 163/2006, del quale vengono riportati di seguito i punti salienti:

*“...l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, sancendo dunque, salvo patto contrario, una sorta di subentro automatico dell'impresa cessionaria nel contratto con l'eccezione dei contratti stipulati “intuitu personae”.*

*“Anteriormente alla disciplina dettata dalla legge 109/94 le vicende modificative dell'assetto organizzativo-aziendale dell'appaltatore che si fossero verificate in pendenza dell'esecuzione del contratto di appalto non erano espressamente disciplinate.*

Successivamente “ l’art. 18 c. 2 della L. 55/90 sanciva il divieto generale di cessione del contratto con sanzione espressa di nullità per la violazione dello stesso...”

“la legge 109/94 ha dettato una disciplina che ha temperato il predetto divieto... Il codice dei contratti pubblici ha definitivamente operato un coordinamento e chiarito il rapporto tra i due principi riaffermando per un verso il divieto di cessione del contratto ex art. 118 c. 1 facendo al contempo espressamente salva la disciplina sulle modificazioni soggettive dell’appaltatore- esecutore del contratto ex art. 116 del codice stesso”.

per quanto attiene alla nozione di ramo d’azienda

Sempre dallo stesso parere AVCP sopracitato si desume che in merito alla nozione di “ramo d’azienda”, l’Autorità, in vigore della L.109/94 aveva già avuto modo di rilevare, nella determinazione n. 11/2002, che non sussiste una definizione normativa e che la stessa è frutto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. Ha fissato nel contempo due condizioni affinché possa sussistere il ramo d’azienda: a) l’esercizio di più attività imprenditoriali autonome da parte dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature) – b) l’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni funzionali, corrispondenti alle diverse attività imprenditoriali.

L’Autorità pone inoltre l’attenzione sul fatto che: “l’art. 116 non prevede espressamente la cessione di ramo di azienda ovvero dell’affitto della stessa, così come invece previsto dall’art. 51 per la fase anteriore alla stipulazione del contratto”.

Tuttavia l’Autorità ritiene che: “in base alla “ratio” sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di sistematicità del quadro normativo di riferimento, l’art. 116 deve trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie negoziale applicando la stessa disciplina della cessione d’azienda nel suo complesso.

per quanto attiene alle condizioni e requisiti della ditta subentrante

L’Autorità sostiene che: “in primo luogo il soggetto subentrante è tenuto a procedere nei confronti della stazione appaltante alle comunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 187/91”.... “ in secondo luogo il soggetto subentrante deve documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici” ed, in quest’ultimo caso, ha facoltà di avvalersi dei requisiti posseduti dal cedente” come sostiene l’AVCP nella determinazione n. 11 del 05.06.2002.

L’Autorità rileva inoltre che “la previsione relativa “al possesso dei requisiti di qualificazione” di cui all’art. 116, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non può intendersi riferita alle sole certificazioni SOA, previste dall’art. 40, e, dunque afferente ai soli lavori, bensì a tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sia di ordine generale (art. 38) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all’idoneità professionale (art. 39), alla capacità economico-finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41) ed alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)”.

“ Pur in assenza di un’indicazione specifica nell’art. 116, la stazione appaltante deve richiedere anche l’atto di cessione di ramo d’azienda o, nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione, gli atti che hanno portato alla variazione dell’assetto aziendale dell’esecutore del contratto, trattandosi di documentazione necessaria per accertare se si sia in presenza di un’effettiva cessione del complesso aziendale (secondo le indicazioni della determinazione dell’Autorità n. 11/2002”.

per quanto attiene al termine temporale

L’Autorità rileva che l’art. 116 non prevede un termine entro il quale il soggetto subentrante debba provvedere agli adempimenti previsti e, pertanto, fino al completamento delle comunicazioni previste, il soggetto esecutore continuerà ad essere l’impresa cedente dante causa. Inoltre l’Autorità sostiene che la stazione

appaltante possa opporsi al subentro non solo nell'ipotesi di mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia ma anche per la mancanza delle qualificazioni previste dall'art. 116, comma 1, nonché degli ulteriori elementi che consentono di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il subentro nell'esecuzione del contratto previsti dalla norma.”;

**RICORDATO** che la gara espletata per l'affidamento dei lavori in oggetto prevedeva quali requisiti di qualificazione il possesso della Cat. OG11 di terza classe per la categoria prevalente nonché il possesso della Cat. OG1 di terza classe per la categoria scorporabile;

**PRESO ATTO DELLA CITATA NORMATIVA** applicata al caso di specie risulta quanto segue:

**1) - a)** dalla scrittura privata autenticata della ditta capogruppo Newtec System Srl di Recanati e dai suoi allegati (conservati agli atti di ufficio) emerge che “la società locatrice, nell'ambito delle proprie attività, ha individuato una organizzazione idonea all'esercizio dell'attività dei Impianti Tecnologici e costituente un ramo d'azienda funzionalmente autonomo rispetto all'azienda complessiva nel quale è ricompreso il contratto di appalto integrato stipulato con questa Amministrazione; il ramo d'azienda è dotato di macchinari e attrezzature necessari all'esercizio dell'attività predetta e, pertanto, l'affitto del ramo d'azienda a favore della ditta Saitec Company Srl riguarda un complesso aziendale composto da beni tra loro funzionalmente collegati e idoneo al conseguimento dell'Attestazione di qualificazione” con esclusione del locale di proprietà della locatrice;

**1) - b)** dalla scrittura privata autenticata della ditta Tecnica e Colore Srl di Montecassiano e dai suoi allegati (conservati agli atti di ufficio), emerge che la società “concedente” esercita diverse attività di tipo artigianale ed industriale e che, per lo svolgimento di tali attività, si avvale di un ramo d'azienda costituito da attrezzature e personale dipendente nonché di un'unità immobiliare. L'affitto del ramo d'azienda a favore della ditta Inveni Srl riguarda tutto il complesso di quanto sopra detto compresi tutti i contratti, fra i quali, è compreso anche il contratto di appalto integrato sottoscritto con questa Azienda sanitaria;

**2) - a)** la ditta Saitec Company Srl ha prodotto le comunicazioni previste dall'art. 116 del D.L.v. 163/06 e s. m. e i. relative alle dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 (all. n.1);

**2) - b)** la ditta Inveni Srl ha prodotto le comunicazioni previste dall'art. 116 del D.L.v. 163/06 e s. m. e i. relative alle dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 (all. n.2);

**DATO ATTO** che questa Amministrazione:

- per quanto riguarda i requisiti di qualificazione ha verificato attraverso il sito dell'Autorità dei Contratti Pubblici che:

**a)** la ditta Saitec Company Srl è in possesso della qualificazione Soa per la Cat. OG11 classe III;

**b)** la ditta Inveni Srl è in possesso della qualificazione Soa per la Cat. OG1 classe III;

- per quanto riguarda i requisiti di ordine generale ha posto in essere tutte le procedure rivolte a verificare il loro possesso da parte delle ditte interessate e che è in attesa della loro completa evasione da parte degli organi competenti, ferma restando la regolarità contributiva già verificata a mezzo dei Durc acquisiti di entrambe le ditte stesse e conservati agli atti d'ufficio;

- per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 10-sexies della L. 575/65 (oggi D.L.vo 159/2011) alla data odierna nulla-osta come risulta dalle comunicazioni antimafia rilasciate dalla competente Prefettura per la ditta Saitec Company Srl (prot. 0014530 del 09.04.2014 – ns. prot. 35723 del 02.05.2014 a mezzo pec) e per la ditta Inveni Srl (prot. 0012071 del 17.04.2014 – ns. prot. 34193 del 27.04.2014 a mezzo pec), entrambe conservate agli atti di ufficio;

**ATTESO** che, nel rispetto dell'art. 37 c. 9 del D.L.vo 163/07 e s. m. e i., non viene modificata la composizione societaria dell'ATI aggiudicataria in quanto le ditte subentrano rispettivamente l'una nel ruolo di capogruppo e l'altra nel ruolo di mandante e, quindi, non ci sono variazioni nella tipologia del soggetto giuridico al quale è stato aggiudicato l'appalto, cioè ad una associazione temporanea di impresa di tipo verticale composta da due soggetti e che tale rimane;

**CONSIDERATO** di stipulare con le ditte subentranti una scrittura privata non autenticata con la quale, oltre a provvedere alla modifica esclusivamente dei soggetti titolari del contratto di appalto integrato sopra detto, stabilire che:

► tutti i contenuti e le clausole del contratto di appalto integrato medesimo vengono accettati e confermati in toto senza eccezione alcuna da parte delle ditte subentranti che si impegnano a rispettare anche i contenuti e le clausole del mandato speciale con rappresentanza con il quale si sono costituite in ATI le ditte aggiudicatarie/locatrici;

► le ditte subentranti si impegnano, in particolare, ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi già assunti dalle ditte aggiudicatarie/locatrici nonché a subentrare anche come soggetti titolari di tutta la documentazione già presentata da queste ultime (cauzione definitiva – polizza assicurativa – Pos – Duvri e quant'altro) nonché ad assumersi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.;

**DATO ATTO** che, in esito alla citata procedura di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici, a decorrere dalla data di consegna dei lavori in oggetto fino al loro completamento, tutti i rapporti giuridici ed economici di questa Azienda Sanitaria, con esclusione di quelli anteriori a tale decorrenza per i quali questa Amministrazione è espressamente esonerata, dovranno essere tenuti con le seguenti ditte che andranno a formare l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto:

- a) Saitec Company Srl di Ascoli Piceno che subentrerà in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già capogruppo Newtec System Srl di Recanati;
- b) Inveni Srl di Montecassiano che subentrerà in qualità di mandante dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

**TENUTO PRESENTE** che una delle ditte sopracitate, non menzionabile per tutela della privacy, è interessata da procedura concorsuale relativa a concordato preventivo (di cui l'affitto di azienda è condizione di realizzazione), che il contratto di affitto di azienda di cui la ditta stessa è una parte contraente, è "*sospensivamente condizionato all'approvazione da parte del Tribunale per l'effetto del disposto di cui all'art. 161 VI c. L.F.*" e che a tale condizione è collegata la facoltà di recesso da parte dell'altro contraente del contratto di affitto medesimo, contraente quest'ultimo che, tuttavia, ha inviato la propria dichiarazione (prot. 32895 del 18.04.2014 conservata agli atti di ufficio) di non esercizio di tale facoltà di recesso pur ricorrendone, eventualmente, i presupposti fino alla "*completa consegna in favore della committente dell'opera appaltata*";

**CONSIDERATO** che, pertanto, alla data odierna, nulla osta al subentro delle ditte sopracitate nella titolarità del contratto di appalto integrato dei lavori in oggetto, fermo restando, per questa Amministrazione, nelle more del completamento delle verifiche di legge e di cui al citato art 116 del D.L.vo 163/06, l'esercizio dei suoi poteri di autotutela per quanto previsto dalla vigente normativa e non da ultimo dall'art. 11 del Decreto medesimo;

**RITENUTO** di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere la citata scrittura privata non autenticata in quanto già sottoscrittore del contratto di appalto integrato redatto nella stessa forma;

**RICORDATO** che l'intero importo dei lavori di cui trattasi, pari ad euro 2.340.000,00, trova copertura finanziaria nei fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale è competenza della Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultano all'Autorizzazione di spesa n. 5/10/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 Macerata;

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata dell'ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che dalla sua adozione non derivano oneri di spesa

**Premesso quanto sopra:**

### **SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

**1) di prendere atto** che le ditte costituenti l'ATI appaltatrice dei lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI", regolarmente costituita e formata dalla ditta capogruppo, Newtec System Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4, e dalla ditta mandante, Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n.1, titolari del contratto di appalto integrato dei lavori stessi, registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994, hanno informato questa Azienda Sanitaria delle trasformazioni avvenute all'interno delle loro aziende comunicando di aver stipulato contratti di affitto di ramo d'azienda rispettivamente tra la ditta capogruppo, Newtec System Srl, e la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e tra la ditta mandante, Tecnica e Colore Srl, e la ditta Inveni Srl di Montecassiano, entrambi aventi ad oggetto, tra l'altro, anche il contratto di appalto integrato sopradetto;

**2) di dare atto** che, in esito a quanto sopra:

- sono pervenute a questa Azienda Sanitaria le comunicazioni previste dall'art. 116 del D.L.v. 163/06 e succ. mod. e int. relative alle dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 da parte di entrambe le ditte affittuarie e che si allegano rispettivamente in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1 e all. n. 2);

- in base alle qualificazioni Soa previste e richieste per il presente appalto (Categ. OG1 I class. III per la ditta capogruppo e Cat. OG1 class. III per la ditta mandante), le stesse ditte affittuarie sono rispettivamente e regolarmente in possesso della Cat. OG1 I classe III la ditta Saitec Company Srl e della Cat. OG1 classe III la ditta Inveni Srl, così come verificato a mezzo del sito Avcp;

**3) di dare atto, pertanto**, ai sensi dell'art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., per le motivazioni addotte nel documento istruttorio e che qui integralmente si richiamano e si approvano, del subentro della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e della ditta Inveni Srl di Montecassiano nella titolarità del citato contratto di appalto integrato nelle more del completamento delle verifiche di legge, dando atto sin da ora della regolarità contributiva di entrambe già verificata tramite i Durc regolari, conservati agli atti d'ufficio, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte di questa Amministrazione nei casi consentiti dalle norme vigenti non da ultimo dall'art. 11 c. 8 e 9 del Codice dei Contratti pubblici;

**4) di stipulare** con le ditte subentranti scrittura privata non autenticata con la quale si provvederà alla modifica esclusivamente dei soggetti titolari del contratto di appalto integrato registrato come sopra detto, le cui spese di registrazione e bollo saranno a carico delle stesse ditte subentranti in uguale quota parte;

**5) di stabilire** in tale scrittura privata non autenticata, in esito alla citata procedura di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici, quanto segue:

► a decorrere dalla data di consegna dei lavori in oggetto fino al loro completamento, tutti i rapporti giuridici ed economici di questa Azienda Sanitaria, con esclusione di quelli anteriori a tale decorrenza per i quali questa Amministrazione è espressamente esonerata, saranno tenuti con le seguenti ditte che andranno a formare l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto senza variarne la composizione di ATI verticale subentrando nei medesimi ruoli (capogruppo e mandante):

c) Saitec Company Srl di Ascoli Piceno che subentrerà in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già capogruppo Newtec System Srl di Recanati;

d) Inveni Srl di Montecassiano che subentrerà in qualità di mandante dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

► tutti i contenuti e le clausole del contratto di appalto integrato sopradetto vengono accettati e confermati in toto senza eccezione alcuna da parte delle ditte subentranti che si impegnano a rispettare anche i contenuti e le clausole del mandato speciale con rappresentanza con il quale si sono costituite in ATI le ditte aggiudicatarie/locatrici;

► le ditte subentranti si impegnano, in particolare, ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi già assunti dalle ditte aggiudicatarie/locatrici nonché a subentrare anche come soggetti titolari di tutta la documentazione già presentata da queste ultime (cauzione definitiva – polizza assicurativa – Pos – Duvri e quant'altro) nonché ad assumersi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.

**6) di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, già delegato per la firma del contratto di appalto integrato, a sottoscrivere la citata scrittura privata non autenticata per quanto sopra detto;

**7) di ricordare** che il quadro economico, oggetto del contratto di appalto integrato sopradetto, rideterminato e approvato da ultimo con atto DG/ASUR 45/2014, risulta essere il seguente:

<b>IMPORTO LAVORI contratto</b>			
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA	€. 1.572.458,46		
Oneri per la sicurezza	€. 49.460,63	<b>€. 1.621.919,09</b>	
<b>TOTALE LAVORI</b>			
<b>IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto</b>		€. 20.633,30	
<b>IMPORTO TOTALE contratto</b>			<b>€. 1.642.552,39</b>
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori 10%	€. 162.191,91		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€. 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 5.546,23		
<i>Spese tecniche</i>	<i>€. 108.616,69</i>		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 29.196,17		
ECONOMIE D'ASTA	€. 348.634,13		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€. 697.447,61</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€. 2.340.000,00**

**8) di introitare** l'importo che le ditte subentranti dovranno versare per spese di registrazione a tassa fissa, bolli ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 Macerata al Conto 0407010202 "Recupero spese legali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2014;

**9) di dare atto** che, dall'adozione della presente determina, non derivano oneri di spesa ricordando che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 2.340.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale è competenza della Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. 5/10/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 Macerata;


**10) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

**11) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

**12) di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario istruttore  
D<sup>ssa</sup> Lilliana Grubgetti



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


Si dichiara che dall'adozione del presente atto non derivano oneri di spesa.

Geom. Massimo Nerpiti



**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE**


Ing. Fulvia Fini




**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dall'adozione del presente atto non derivano oneri di spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)



**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- All. 1 – dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 ditta Saitec Company Srl,
- All. 2 - dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 ditta Inveni Srl,